

ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO

**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., IN DUE LOTTI, PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE, GESTIONE DEI SITI WEB (LOTTO 1) E DI
PUBLISHING REDAZIONALE (LOTTO 2) DELL’INAIL- ID 1280-**

LOTTO 1
(CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L., che nel contesto del presente Atto è indicato più brevemente con la parola "*Istituto*", codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "*Impresa*",

PREMESSO CHE

- la Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - I.N.A.I.L. ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in "in due lotti" per l'affidamento di servizi di sviluppo software, gestione di siti web (lotto 1) e di publishingredazionale (lotto 2) dell'INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 01/08/2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui siti www.inail.it e www.consip.it nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Milano Finanza e Italia Oggi;
- l'Impresa _____ è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip avendo formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il presente contratto verrà stipulato direttamente dall'Istituto e non è fonte di alcuna obbligazione per l'Istituto nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 4464615CD6;
- le attività oggetto del presente appalto non hanno dato origine - allo stato - ad oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta);
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra l'Istituto e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .



- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. L'Istituto affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta tecnica, nel Capitolato tecnico nonché nel Decreto Ministeriale di attuazione della Legge Stanca (Legge 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici") e nelle linee guida WCAG 2.0 previste dallo standard internazionale WAI Web Accessibility Initiative" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e specificatamente:
 - A. Sviluppo, migrazione e MEV di siti web
 - B. Manutenzione Correttiva di siti web
 - C. Supporto applicativo
 - D. Supporto Specialistico.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all'approvazione dell'Istituto. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Istituto, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all'Istituto, o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell'Istituto, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'Impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la



progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad esse si applicano i livelli di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva.

3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e sue appendici.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che l'Istituto si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta dell'Istituto e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo di cui all'articolo 15 S "Corrispettivo" comma 1, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S "Risoluzione" e 13 G "Recesso per giusta causa".
5. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
6. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi del Fornitore e dell'Istituto come meglio indicato nel Capitolato tecnico.
7. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
8. Quale Responsabile del Procedimento per l'Istituto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, è nominato/a il Dott. _____
È designato Direttore dell'esecuzione per l'Istituto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA, AFFIANCAMENTO E TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data di stipula ("data di decorrenza contrattuale") ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di inizio attività, di cui:
 - a) i primi 36 (trentasei) mesi, per tutti i servizi di cui all'art. 1 S comma 1;
 - b) i successivi 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o modificato nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti.La "Data di inizio attività" sarà comunicata dall'Istituto all'Impresa e, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, dovrà comunque intervenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, ad avvenuto completamento del periodo di affiancamento di cui al successivo comma 4. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.



2. L'Istituto si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Istituto si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. A far data dalla decorrenza contrattuale, con modalità e tempi da concordare con l'Istituto, l'Impresa dovrà affiancare, a titolo gratuito, il Fornitore che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti. Il periodo di predisposizione al subentro (ivi includendo tutte le attività necessarie all'approvazione del Piano della Qualità Generale, all'accettazione delle risorse da impiegarsi, all'approvazione del Piano di Lavoro di inizio attività) dovrà permettere l'accettazione e, dunque la "data di inizio attività" entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di decorrenza contrattuale.
5. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale dell'Istituto o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico, e, in ogni caso, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto.
3. L'Impresa si impegna a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successivi aggiornamenti.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Istituto, nonché di darne immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



6. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, l'Impresa qualora dovesse realizzare e/o modificare Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), in esecuzione del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
7. L'Istituto si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, l'Istituto, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Istituto ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Istituto entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Istituto acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Istituto eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2.
2. L'Istituto potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Istituto in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Istituto tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Istituto in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Istituto che ne potrà disporre liberamente.
6. L'Impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di decorrenza



contrattuale del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Istituto.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Istituto tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Istituto avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Sviluppo, migrazione e MEV di siti web** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A), per tutta la durata contrattuale, la dimensione massima stimata di bozzetti grafici, template, pagine, documenti e Punti Funzione è la seguente:
 - Bozzetti grafici: **420** di cui **216** di alta complessità, **168** di media complessità e **36** di bassa complessità
 - Template: **684** di cui **324** di alta complessità, **192** di media complessità e **168** di bassa complessità
 - Pagine: **4.080**
 - Documenti: **50.400**
 - Punti Funzione: **62.400**
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Manutenzione Correttiva di siti web** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), per tutta la durata contrattuale, la dimensione massima è di **12 canoni trimestrali**, relativi al numero massimo stimato, al meglio delle conoscenze attuali, di template e di Punti funzione che, per tutta la durata contrattuale, potranno essere affidati in gestione. Nel dettaglio:
 - Massimale Template: **1675**, suddivisi nel seguente modo: **810** di alta complessità, **490** di media complessità, **375** di bassa complessità
 - Massimale Punti Funzione: **117.000**.



3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Supporto applicativo** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera C), la dimensione massima stimata è pari a **5.280** Giorni Persona, di cui **200** Giorni Personada fruirsì in frazioni orarie di reperibilità on site.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio di **Supporto Specialistico** di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D), la dimensione massima stimata è pari a **6.240** Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che l'Istituto si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di decorrenza contrattuale, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Istituto. In caso di mancata approvazione, l'Istituto comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** dalla comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo all'Istituto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Istituto di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo l'Istituto e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare all'Istituto, ove richiesto, il Pianodella Qualità per i singolo Obiettivo, ed i suoi successivi aggiornamenti, così come indicato nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. L'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata dell'Istituto o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici o nell'Offerta tecnica se migliorativi.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse. Tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di evoluzione, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
3. L'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti: a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il termine del periodo di erogazione dei servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lettera B), l'indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al Direttore dell'Esecuzione una



settimana prima mediante comunicazione formale. Si precisa che, in caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'Istituto applicherà la penale di cui all'articolo 14 S.

4. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l'Istituto restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **10 (dieci) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale, dovrà consegnare all'Istituto il "Piano di Lavoro Generale" secondo le modalità ed i contenuti indicate nel Capitolato tecnico e sue appendici, riportando i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi ove previsto, pena l'applicazione delle penali.
2. Ciascun intervento da eseguirsi in modalità progettuale, compresi le soluzioni/sistemi e migliorie di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, verrà pianificato in accordo tra le parti e formalizzato in un "Piano di Lavoro", denominato Piano di Lavoro Obiettivo così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. Tutti i Piani di Lavoro previsti dovranno essere consegnati all'Istituto per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1 e comma 2, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro aggiornato comprensivo della sezione "consuntivo attività" di cui al successivo comma 6 e dei Rendiconti Risorse, entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dal termine del mese solare di riferimento, e per qualunque ripianificazione entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ripianificazione stessa. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di Lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte dell'Istituto. In caso di mancata approvazione, l'Istituto comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo all'Istituto stessa nel termine di **5 (cinque)**



giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 14 S.

5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Istituto e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti comma del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto dell'Istituto di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'Impresa, l'Impresa mandataria) indica, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto:
 - a. il Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché l'Istituto possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;
 - b. il Referente sull'utilizzo dei Function Point (nella persona di _____), affinché l'Istituto possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - c. il Referente esperto sulla sicurezza (nella persona di _____), affinché l'Istituto possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - d. il Referente esperto sull'accessibilità di siti e applicazioni web (nella persona di _____), affinché l'Istituto possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la tematica e come richiesto dal Capitolato tecnico;
 - e. *(se offerti, unitamente alla specificazione della percentuale di presenza sul progetto)* ulteriori ruoli offerti dall'Impresa di cui alle soluzioni/migliorie descritte in Offerta tecnica.
2. L'Impresa si obbliga a consegnare i curricula - di tutti i referenti di cui al comma precedente, dei Capi progetto e di tutte le risorse professionali impiegate nei servizi di supporto applicativo e di supporto specialistico nonché impiegate in altre attività/servizio se richiesto dall'Istituto - entro il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di decorrenza contrattuale. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di richiesta dell'Istituto. In caso di sostituzione di una risorsa, il termine viene ridotto a **5 (cinque) giorni lavorativi**.
3. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. L'Impresa dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi dell'Istituto, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte dell'Istituto.
4. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell'Istituto del curriculum presentato e/o del colloquio, l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dall'Istituto.



5. Ove l'Istituto ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. L'Impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 3 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dall'Istituto.
7. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il Fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione dell'Istituto), senza oneri aggiuntivi per l'Istituto stesso. L'Impresa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, dovrà comunicare la motivazione all'Istituto almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con l'Istituto) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dal Fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 4 del presente articolo. L'Impresa riconosce, altresì, all'Istituto la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte dell'Istituto di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Istituto, tale inadempimento verrà sanzionato con l'emissione di un rilievo sulla fornitura. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nel comma 4. L'Impresa prende atto che l'Istituto al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto e nella documentazione contrattuale. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra l'Istituto ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nell'Appendice "INQFO1" o ad un rilievo sulla fornitura fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'Istituto di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nonché di richiedere il risarcimento del danno.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard indicati dall'Istituto e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica se migliorative, o altrimenti



concordate con l'Istituto, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell'Istituto, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di Lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico e sue appendici così come recepiti nel Piano della Qualità Generale.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con l'Istituto, equivale a ritardo o mancata consegna dei prodotti ai fini degli indicatori applicabili SLFO o SLCP previsti nell'Appendice "INQFO1" al Capitolato tecnico.
6. Si precisa che l'Istituto acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e quindi di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE E CONCLUSIVA

1. In corso di contratto l'Istituto effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice INQFO1 al Capitolato tecnico, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna del rapporto indicatori di qualità.Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto al successivo art.15 S.
3. L'Istituto si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice INQFO1 al Capitolato tecnico, l'Istituto, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.



8. L'Istituto procederà altresì a una verifica di conformità generale e conclusiva entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali di cui al successivo comma 10, considerando anche il periodo degli ultimi 12 (dodici) mesi in garanzia, in conformità all'art. 316 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e l'Istituto potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che l'Inail si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente all'Inail la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, all'Inail e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dall'Inail, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S

PENALI

1. **Soglie di riferimento e termini di consegna migliorativi**
Qualora le soglie di riferimento degli indicatori di qualità o i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi soglie e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara anche ai fini dell'applicazione delle seguenti penali.



2. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico e nel precedente art. 6 S (come recepiti nell'Appendice "INQFO1" all'Indicatore di Qualità SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto), l'Istituto applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

3. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna dei Piani di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico e nel precedente articolo 9 S (così come recepiti nell'Appendice "INQFO1" all'Indicatore di "SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto"), nonché in caso di mancata approvazione, l'Istituto applicherà le seguenti penali:

- per la prima mancata approvazione: una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- per la seconda mancata approvazione: una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del documento senza rilievi: una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;

4. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Obiettivo

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla consegna del Piano di Lavoro dell'Obiettivo rispetto al valore di soglia previsto dall'Indicatore di qualità "SLCP - Slittamento della consegna di un prodotto", presente nell'Appendice "INQFO1" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo dell'obiettivo medesimo.

5. Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo

Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "SLFO - Slittamento di una fase dell'obiettivo", presente nell'Appendice "INQFO1" al Capitolato tecnico, relativamente all'ultima fase dell'obiettivo, l'Istituto applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per l'obiettivo medesimo.

6. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia limite fissato dall'indicatore "RLOB - Rilievi sull'obiettivo", presente nell'Appendice "INQFO1" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per l'obiettivo medesimo.

7. Slittamento dei tempi di ripristino dell'operatività in garanzia

Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione, anche solo per una categoria, rispetto al valore soglia minimo previsto dall'indicatore di qualità "TROA - Tempestività di ripristino dell'operatività" presente nell'Appendice "INQFO1" al Capitolato tecnico, relativamente al software in garanzia l'Istituto applicherà una penale, pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.



8. Ritardo negli adempimenti relativi al periodo di garanzia

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi previsti dagli adempimenti di cui all'art. 7 S l'Istituto applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

9. Slittamento dei tempi di Ripristino dell'Operatività

Per ogni 0,5 di punto percentuale o frazione di scostamento in diminuzione, anche solo per una categoria, rispetto al valore soglia minimo previsto dall'indicatore di qualità "TROA - Tempestività di ripristino dell'operatività", presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, - relativamente al software preso in carico dal servizio di MAC, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;

10. Inefficacia degli interventi di manutenzione correttiva nel periodo di garanzia

Nel caso di mancato rispetto del valore di soglia previsto dall'indicatore di qualità "IFMC - Inefficacia degli interventi di manutenzione correttiva", presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, nel periodo di garanzia l'Istituto applicherà una penale pari allo all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

11. Eccesso di ritardo nell'assistenza applicativa.

Nel caso di mancato rispetto del valore di soglia limite previsto dall'indicatore di qualità "TRRI - Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza" presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

12. Eccesso Turn Over

Per ciascuna risorsa sostituita eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "TORS - Turn over" presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

13. Eccesso di Personale inadeguato

Per ciascuna risorsa inadeguata eccedente il valore di soglia limite fissato per l'indicatore "PRNA - Personale della fornitura inadeguato" presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

14. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "RLFN - Rilievi sulla fornitura" presente nell'Appendice "INQF01" al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo pari allo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

15. Ritardo nella predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi

Per ogni giorno lavorativo o frazione di ritardo nella consegna di ciascuna delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro e come misurati nell'indicatore "SLCP - slittamento della consegna di un prodotto" presente nell'Appendice "INQF01"



al Capitolato tecnico, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, ferma restando la sospensione dei termini di pagamento sino all'adempimento degli impegni assunti.

16. Ritardo nel rispetto degli impegni relativi ai referenti

Per ciascun giorno lavorativo o frazione di indisponibilità di ciascun referente di cui all'articolo 10 S comma 1, nonché di ciascuno dei referenti aggiuntivi e/o risorse certificate se offerti, l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

17. In caso di sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO9001 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, l'Istituto si riserva di applicare una penale per ogni giorno lavorativo o frazione di indisponibilità del certificato di conformità pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

18. Presenza di Virus

L'Istituto applicherà le seguenti penali per ogni giorno lavorativo o frazione in cui si verificano o persistano inadempimenti ricadenti nei seguenti casi:

- presenza di virus: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- immissione nella rete interna dell'Istituto di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni: 1‰ (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

19. Collegamenti esterni non autorizzati

Per ogni giorno lavorativo o frazione in cui l'Impresa utilizza stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della dell'Istituto e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), l'Istituto applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

20. Le penali verranno applicate, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate dall'Istituto, nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla stessa contestazione

21. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

22. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.



23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Istituto ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi" è pari a € _____, __ = (_____/__) al netto di IVA, così suddiviso:
 - a) per il servizio di "Sviluppo, migrazione e MEV di siti web" di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettera A): € _____, __ = (_____/__),
 - b) per il servizio di "Manutenzione correttiva di siti Web" di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettera B): € _____, __ = (_____/__),
 - c) per il servizio di "Supporto Applicativo" di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettera C): € _____, __ = (_____/__),
 - d) per il servizio di "Supporto Specialistico" di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettera D): € _____, __ = (_____/__).
2. Si precisa che gli oneri di sicurezza sono pari a zero.
3. Per ciascun obiettivo del servizio "Sviluppo, migrazione e MEV di siti web" di cui al precedente articolo 1 S comma 1 lettera A) il corrispettivo verrà determinato sulla base della formula descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.1.2.1. Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO1" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP1 "Rispetto dei tempi pianificati per le fasi di sviluppo dell'obiettivo";
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP2 "Qualità dell'obiettivo"
4. Relativamente al servizio "Manutenzione correttiva di siti Web" di cui al precedente articolo 1 S comma 1 lettera B) il corrispettivo trimestrale (canone) verrà determinato sulla base della formula descritta nel Capitolato tecnico al paragrafo 3.2.2. Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
 - a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO1" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP3 "Tempestività degli interventi";
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP4 "Qualità degli interventi".
5. Per il servizio "Supporto Applicativo" di cui al precedente articolo 1 S comma 1 lettera C) il corrispettivo trimestrale è determinato sulla base dei giorni effettivamente erogati come risultanti dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese del trimestre in cui è stato eseguito il servizio, approvato dall'Istituto - secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico - e delle tariffe



professionali offerte di cui al successivo comma 8. Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:

- a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO1" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP5 "Personale della fornitura inadeguato";
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP6 "Soddisfazione dell'utente"
6. In relazione al servizio di "Supporto Specialistico" di cui al precedente articolo 1 S comma 1 lettera D) il corrispettivo trimestrale è determinato sulla base dei giorni effettivamente erogati come risultanti dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro" relativo a ciascun mese deltrimestre in cui è stato eseguito il servizio, approvato dall'Istituto - secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico - e delle tariffe professionali offerte di cui al successivo comma 8. Il corrispettivo così determinato deve ritenersi composto come segue:
- a. **80%** parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall'articolo 16 S;
 - b. **20%** parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione di cui all'Appendice "INQFO1" del Capitolato tecnico e dettagliatamente:
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP7 "Soddisfazione dell'utente";
 - **10%** al soddisfacimento dell'IP8 "Qualità dell'obiettivo".
7. Il corrispettivo unitario:
- di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD per lo Sviluppo, migrazione e Manutenzione evolutiva di siti ed applicazioni web e di software, è pari a _____ (____/____). Si precisa che:
 - di ogni singolo Punto Funzione di tipo CHG è fissato al 50% (cinquantapercento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD;
 - di ogni singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato al 10% (dieci per cento) del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD.
8. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, servizio in orario esteso e reperibilità nei limiti di cui al Capitolato tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Tecnologia/Prodotto	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista di Tematica	€ _____, ____ = (____/____)

9. La tariffa unitaria per il corrispettivo giornaliero del mix medio per Sviluppo, MEV e MAC di Siti Web (CG mix) è pari a € _____, ____ = (____/____).
10. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
11. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei **servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.**



12. Le tariffe unitarie, il corrispettivo unitario del Punto Funzione, le modalità di determinazione dei corrispettivi sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
13. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa e, in ogni caso, comprensivi di ogni spesa, ivi incluse quelle relative a trasferta, e, comunque, ad ogni adempimento contrattuale.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:

Servizi di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettera A) relativamente alla quota fissa (80%) con cadenza mensile posticipata:

- il 30% della quota fissa, al termine della fase di analisi (ciclo completo) o analoga fase per gli altri cicli;
- il 60% della quota fissa, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale congruaggio maturato dalle diverse fasi di calcolo;
- il 10% della quota fissa verrà liquidato solo al termine dell'obiettivo, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto della conclusione delle attività;

Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile ovvero non imputabile al Fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato tecnico.

Servizi di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettere B), C), D) relativamente alla quota fissa (80%) con cadenza trimestrale posticipata:

- al termine di ciascuna verifica di conformità relativa agli indicatori di qualità di cui al precedente art. 12 S.

Servizi di cui al precedente art. 1 S comma 1 lettere A), B), C), D) relativamente alla quota variabile (20% composto da 2 IP rispettivamente del 10%) con cadenza trimestrale posticipata:

- al termine di ciascuna verifica di conformità relativa agli indicatori di qualità di cui al precedente art. 12 S qualora la stessa confermi il raggiungimento degli indici di prestazione collegati alle quote variabili del rispettivo servizio.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa, il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'esito positivo della verifica di conformità conclusiva ex art. 12 S comma 8, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività: *A) Sviluppo, migrazione e MEV di siti web - codice obiettivo; B) Manutenzione Correttiva di siti web; C) Supporto applicativo; D)*



Supporto Specialistico e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, ed all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna Impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

<nel caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Istituto procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Istituto, non produrrà alcun interesse.
4. L'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Istituto applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate all'Istituto e spedite per la liquidazione all'Istituto.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Istituto, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna Impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:
n. _____, intestato alla _____ (mandante)
presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla _____ (mandante)



presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____. L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Istituto le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. L'Istituto si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Istituto, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, l'Istituto stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, in tutto o in parte, e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Istituto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che l'Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 17;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 8 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Istituto, ai sensi dell'articolo 6 G;
 - f) qualora il collaudo e/o la verifica, laddove previsti nel Capitolato Tecnico, abbia esito negativo;
 - g) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 7 S "Garanzie", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Subappalto", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art 17 G "Condizione particolare di risoluzione".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Istituto tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Istituto.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo



rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. L'Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Istituto, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che l'Istituto, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

L'Istituto

<qualifica

nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;



Articolo 6 S - Piano della Qualità;
Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;
Articolo 10 S - Risorse impiegate;
Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;
Articolo 14 S - Penali
Articolo 17 S - Risoluzione
Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- **con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**
Articolo 2 G - Aumento e varianti
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 11G - Cauzione
Articolo 12 G - Recesso
Articolo 13 G - Recesso per giusta causa
Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 17 G - Condizione particolare di risoluzione
Articolo 18 G - Foro esclusivo

L'Impresa

Il legale rappresentante
